



**CAPITOLATO D'ONERI
(Allegato A)**

**AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA FONDAZIONE SANT'ELIA**

CIG Z382E2E64D

1) OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di portierato da svolgersi presso Palazzo Sant'Elia ed il Loggiato di San Bartolomeo siti in Palermo, rispettivamente in via Maqueda 81 e via Vittorio Emanuele 25. Il servizio consiste nella vigilanza non armata e nella sorveglianza e controllo della struttura per salvaguardarne la sicurezza e regolamentare l'accesso del pubblico negli orari in cui non è custodito da personale della Fondazione o della Città Metropolitana di Palermo, ovvero ad integrazione delle unità ove si rendesse necessario.

2) DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà inizio a far data dal 1 ottobre 2020 secondo le esigenze del contraente ed a chiamata del personale; l'appalto avrà termine il 1 ottobre 2022, o prima nel caso di esaurimento del budget posto a base d'asta. Alla scadenza del contratto o in caso di mancato rinnovo dello stesso, l'Appaltatore si impegna ad accettare un'eventuale richiesta di proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di ulteriori 6 mesi e nei limiti dell'importo massimo di spesa di seguito indicato.

3) MODALITA' E TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte, a propria cura e spese e con impiego di propri mezzi, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, nonché delle istruzioni che saranno impartite di volta in volta da Fondazione anche mediante predisposizione di specifiche procedure che faranno parte integrante del contratto stipulato tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà seguire le seguenti modalità esecutive:

- a) controllare, all'inizio di ogni turno le aperture e chiusure di tutti gli accessi degli immobili della Fondazione, compresi quelli della terrazza (all'inizio del servizio Fondazione consegnerà all'Appaltatore le chiavi degli accessi) e, prima di iniziare il servizio presso la postazione dedicata, consegnerà i codici di allarme dei siti;
 - b) segnalare tempestivamente ad un referente indicato da Fondazione eventuali imprevisti che si verificassero durante il servizio ed attivarsi per verificare l'origine dell'anomalia, segnalandola;
 - c) tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare da eventi accidentali, criminali e dolosi;
 - d) attivarsi in caso di calamità naturali od eventi dannosi per avvertire i soggetti incaricati delle operazioni di soccorso e protezione civile e per prevenire danni a cose o persone, circoscrivendo i danni esistenti, secondo l'ordinaria diligenza;
 - e) custodire le chiavi dei locali;
 - f) controllare e identificare, in ingresso ed in uscita - secondo modalità da concordarsi successivamente in accordo con Fondazione - il personale di Fondazione (mediante richiesta di esibizione del tesserino) e/o le persone da questi ultimi previamente autorizzate ad accedere allo spazio;
 - g) tenere e compilare, secondo modalità da concordarsi successivamente, un registro di servizio giornaliero nel quale segnare: l'ora di inizio/fine del servizio, le generalità e l'ora di ingresso/uscita dei soggetti autorizzati (diversi dal personale di Fondazione degli utenti delle mostre), le eventuali anomalie riscontrate e l'avvenuta segnalazione delle stesse al referente di Fondazione, nonché le altre informazioni ritenute utili;
 - h) curare che il personale impiegato nella prestazione del servizio non utilizzi, per scopi personali, telefono e computer (ivi comprese le connessioni Internet);
 - i) utilizzare i sistemi di sbigliettamento di Fondazione anche con l'uso di apparecchiature presenti all'interno dell'immobile;
 - l) dotare il proprio personale di telefono cellulare di servizio;
 - j) dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento, come previsto dall'art. 26 D.Lgs n. 81/2008;
 - k) curare che il personale impiegato nella prestazione del servizio indossi una divisa, in ordine e sempre pulita;
 - l) compiere tutto quanto necessario per svolgere in modo diligente il servizio di cui all'oggetto.
- Prima dell'inizio del servizio, Fondazione trasmetterà all'Appaltatore le linee guida organizzative del servizio da svolgere.

4) RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna a nominare un Responsabile dell'appalto, il cui nominativo e numero telefonico dovrà essere comunicato a Fondazione per iscritto successivamente all'aggiudicazione.

Il Responsabile dell'appalto, che dovrà essere costantemente reperibile, avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare agli addetti impiegati tutto quanto richiesto nel presente appalto. Il Responsabile dell'appalto dovrà fare riferimento per ogni aspetto inerente lo svolgimento del servizio al Responsabile del servizio nominato da Fondazione.

5) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore si obbliga a:

- a) rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative, relative all'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico che dovessero essere impartite da Fondazione e a dare immediatamente comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'incarico;
- b) impiegare personale idoneo e in numero sufficiente a garantire l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte e comunque secondo quanto richiesto nel presente Capitolato;
- c) comunicare all'inizio del contratto le generalità degli addetti impiegati per il servizio, nonché segnalare a Fondazione le eventuali successive variazioni;
- d) garantire l'esecuzione del servizio con puntualità nei giorni ed orari previsti;
- e) laddove venga richiesto da Fondazione, garantire l'esecuzione del servizio, anche in ore aggiuntive, che verranno pagate a parte ad un costo calcolato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara;
- f) garantire che il personale dedicato all'esecuzione del servizio mantenga sempre un comportamento consono alla propria funzione;
- g) sostituire a semplice richiesta di Fondazione, nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla ricezione della relativa richiesta inviata a mezzo email, gli addetti che, a giudizio della Stazione appaltante, dovessero risultare non idonei al pieno e corretto svolgimento del servizio.

6) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro tra Fondazione ed il personale dell'Appaltatore addetto al servizio. Tale personale, infatti, è alle esclusive dipendenze dell'Appaltatore e le sue prestazioni sono compiute sotto la responsabilità e a totale rischio dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell'Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti di Fondazione.

7) CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Nel corso del rapporto contrattuale, Fondazione non è obbligata a consumare il monte ore oggetto dell'appalto, né nulla avrà a pretendere l'Aggiudicatario ove le ore di servizio richiesto dovessero essere inferiori a quelle oggetto della previsione.

Fondazione infatti riconoscerà solo il compenso orario oggetto di aggiudicazione per le ore di servizio effettivamente espletate.

Tale corrispettivo, detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo art. 10, potrà essere fatturato in rate bimestrali di pari importo, calcolate sulla base delle ore espletate e dell'importo complessivo offerto.

Fondazione potrà chiedere diversi periodi di rendiconto e fatturazione per esigenza di rendicontazione di progetti, ai quali l'Aggiudicatario dovrà attenersi.

Le fatture, da inviarsi a Fondazione Sant'Elia – Via Maqueda 81, 90133 Palermo sono elettroniche e dovranno riportare i seguenti codici (CIG Z382E2E64D)

Il relativo pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura (che dovrà riportare in numero CIG sopra indicato), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Appaltatore e dedicato ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, anche in via non esclusiva.

Si fa presente che - ai sensi del D.L. 50/2017 - alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a favore di Fondazione sono applicate le misure per la fatturazione previste dall'art.17-ter del DPR 633/72 (cd. Split payment).

8) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In relazione a quanto sopra detto, l'Aggiudicatario è tenuto in particolare:

- a) a comunicare a Fondazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Fondazione non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n.136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto. Fondazione verificherà, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario deve inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

9) PENALI

La società aggiudicataria sarà soggetta alle penalità per le inosservanze di seguito indicate:

- a) nel caso in cui il servizio non venga svolto con diligenza o secondo le modalità o le tempistiche indicate, Fondazione avrà la facoltà di applicare nei confronti della società aggiudicataria una penalità, variabile in relazione alla gravità, fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) per ciascuna contestazione;
- b) nel caso in cui il Responsabile nominato dalla società aggiudicataria non si sia reso reperibile per le necessità di Fondazione, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00);
- c) nel caso di mancata sostituzione del personale non gradito, secondo quanto stabilito dall'art. 5) del presente Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 50,00 (cinquanta/00) a decorrere dal primo giornosuccessivo ai tre giorni concessi per effettuare tale sostituzione.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate da Fondazione mediante email alla società aggiudicataria. Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizione un termine massimo di 5 (cinque) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea da

Fondazione, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

10) RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' APPALTANTE E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Fondazione e dei terzi.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate e sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti, solleva Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Fondazione stessa, dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà stipulare un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. Tale polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente.

Una copia della polizza dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.

11) SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia.

Quanto previsto dal presente Capitolato per l'Appaltatore, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale Subappaltatore.

12) RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà di Fondazione di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Fondazione fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, Fondazione potrà altresì risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) a seguito dell'applicazione di sei penali;
- b) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto;
- c) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- d) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 105 D.lgs. 50/2016 o nel presente Capitolato ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell'Appaltatore;
- f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016;

La Fondazione appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato – con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Fondazione appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

13) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione potrà affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità,

l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'eventuale maggior costo e fermo restando il diritto di Fondazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere.

14) NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ove applicabili;
- dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la società affidataria rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

15) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

16) SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico dell'Aggiudicatario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Fondazione Appaltante.

In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

17) CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati da Fondazione e pubblicati sul sito della società www.fondazioneantelia.it.

18) FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Palermo 6.09.2020

Il Responsabile del Procedimento
Antonino Ticali
f.to

Per accettazione
